

.....

DISCIPLINA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEGLI INVASI DI COMPETENZA REGIONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

.....

Con la delibera n.4003 del 29.08.2001, la Giunta regionale affidava la competenza **in materia di procedure** attinenti a dighe e invasi artificiali di competenza regionale (opere di ritenuta e sbarramenti) al Settore Difesa del Suolo, incardinato nella A.G.C. LL.PP., per una attività da svolgersi in concertazione con gli altri Settori interessati, tra i quali i Settori provinciali del Genio Civile, ai quali venivano con la stessa delibera affidate le funzioni di sorveglianza sui lavori e di successiva vigilanza in esercizio, secondo modalità da definirsi, e con l'assistenza specialistica del Servizio Nazionale Dighe (attuale Direzione Generale per le Dighe e Infrastrutture idriche ed elettriche).

Nelle more della definizione della legge regionale, disciplinante la costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere in parola (dighe, traverse, opere di ritenuta e relativi bacini di accumulo, secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni), la Giunta regionale della Campania approvava le "Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n.1363/59 in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale" tuttora vigenti (D.G.R. n.2239 del 30.12.2006, poi revocata e sostituita dalla D.G.R. n.304 del 19.03.2010).

A seguito delle modifiche dell'ordinamento della Giunta regionale della Campania, la U.O.D. Difesa del suolo è stata incardinata nella attuale Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema – 50 06 00. In continuità con le attività avviate in precedenza, la scrivente Direzione ha predisposto la proposta del disegno di legge regionale, da sottoporre alla Giunta regionale.

Nell'elaborazione del testo legislativo si è tenuto debito conto delle richiamate disposizioni regionali in materia e sono stati assunti a riferimento i provvedimenti emanati dalle altre Regioni italiane, con particolare riferimento alla Regione Piemonte, la quale avendo avviato il processo legislativo nel 1995 risulta tra le Regioni dotate di un nutrito e consolidato articolato legislativo e normativo nella materia (ved. Legge regionale 6 ottobre 2003, n.25- "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n.49").

Il disegno di legge proposto è articolato in 11 articoli, e disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio di opere destinate alla ritenuta idrica, siano esse in alveo oppure fuori alveo.

Articolo 1) Al primo comma si indicano l'oggetto del disegno di legge, e le sue finalità, che consistono nella tutela della pubblica e privata incolumità e del corretto assetto idrogeologico. Nei commi successivi si precisa l'ambito oggettivo di applicazione della norma, fornendo le indicazioni dimensionali e tipologiche necessarie alla individuazione di dette opere. Al comma 7, infine, si individuano il proprietario, oppure il gestore, quali responsabili del corretto esercizio dell'opera e della vigilanza sull'impianto.

Articolo 2) Si assoggettano a specifica autorizzazione regionale la nuova realizzazione di opere, e gli eventuali interventi di modifica.

Articolo 3) Si prevede la emanazione di un Regolamento di attuazione, che disciplinerà tutti gli aspetti attuativi tecnici di dettaglio, ed il più idoneo assetto organizzativo, dal punto di vista amministrativo, anche attraverso eventuali modifiche ordinamentali (al Regolamento n.12/2011).

Articolo 4) Si prevede la costituzione di un catasto delle opere, secondo specifiche tecniche che occorrerà elaborare di concerto e condividere con l’Autorità di Bacino Distrettuale e il Ministero dell’Ambiente.

Articolo 5) Si prevede che il gestore di un’opera già esistente sul territorio presenti una apposita perizia tecnica giurata, che ne attesti la compatibilità ambientale, la compatibilità idraulica e l’idoneità statica.

Articolo 6) Si prevede che i richiedenti la autorizzazione alla costruzione di una nuova opera, oppure i richiedenti la autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio di un’opera esistente, effettuino un versamento per spese di istruttoria. Viene confermato l’importo attualmente previsto dalla D.G.R.n.304/2010, che potrà essere adeguato successivamente alla entrata in vigore del Regolamento.

Articolo 7) Vengono individuate le fattispecie di inadempienze da sanzionare. Per la quantificazione degli importi si è fatto riferimento alle normative di altre Amministrazioni regionali.

Articolo 8) Si individua nei Comuni, attraverso la Polizia Municipale, oltre che negli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il soggetto che vigila sulla osservanza della norma, e delle prescrizioni che dovessero essere poste.

Articolo 9) La norma transitoria recepisce, nella sua formulazione, l’assetto organizzativo delineato dalle linee guida approvate con la D.G.R. n.304/2010, oggi vigente.

Articolo 10) Viene prevista una dotazione finanziaria iniziale, per le esigenze organizzative e strumentali connesse alla concreta attuazione della legge, in uno agli introiti derivanti dalle spese istruttorie che trovano capitoli e/s già istituiti in precedenza; le somme relative alle sanzioni, per violazioni accertate e contestate dalla Polizia Municipale vengono introitate direttamente dai Comuni.

Articolo 11) Si dispone l’entrata in vigore della legge a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.